



COMUNE DI LETTOMANOPPELLO

Provincia di Pescara

AVVISO PUBBLICO

PER LA CONCESSIONE DI BENEFICI ECONOMICI DI CUI ALLA LEGGE 431/98 (FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE). FONDO ANNUALITA' 2021 – CANONI DI LOCAZIONE 2020

- Vista la Legge n. 457 del 05/08/1978 e s.m.i.;
- Visto l'art. 11 della Legge 431/98 e s.m.i.;
- Visto il D.M. del 07/06/1999 e s.m.i.;
- Visto il Decreto Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili del 19/07/2021 (GU Serie Generale n.197 del 18-08-2021);
- Vista la nota della Regione Abruzzo prot. n. RA/407042 del 19/10/2021;

SI RENDE NOTO

che a partire dalla data di pubblicazione del presente Avviso e sino al 31 Dicembre 2021 possono presentare domanda di contributo per il sostegno al pagamento dei canoni di locazione annualità 2020 di cui al Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione istituito con Legge n. 431 del 09/12/1998 e ss.mm.ii., utilizzando la modulistica allegata, i titolari di un contratto di locazione, ad uso abitativo, regolarmente registrato, che alla data di presentazione della domanda siano in possesso dei requisiti soggettivi e reddituali e con le modalità indicate nel presente avviso.

Art. 1

REQUISITI MINIMI PER ACCEDERE AL CONTRIBUTO

Per poter accedere ai contributi i cittadini devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- A.** Cittadinanza italiana;
- B.** Cittadinanza in uno Stato appartenente all'Unione Europea, purché in possesso di attestazione di iscrizione anagrafica di cittadino dell'UE (D.Lgs 06.02.2007, n. 30);
- C.** Cittadinanza di uno Stato non UE, purché in possesso di titolo di soggiorno valido;
- D.** Residenza nel Comune di LETTOMANOPPELLO in un alloggio condotto in locazione come abitazione principale;
- E.** Essere titolare di un contratto di locazione regolarmente registrato non rientrante nelle Cat. catastali A1, A8, A9.
- F.** Lo stesso decreto conferma l'ampliamento dei beneficiari del Fondo (art.1 comma 4 del D.M. 12.08.2020) anche ai soggetti che hanno avuto una riduzione del reddito causa COVID-19 superiore al 25% e in possesso di un ISEE non superiore a 35.000 €. La riduzione del reddito può essere certificata o attraverso l'ISEE CORRENTE oppure, da una autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito, in ragione dell'emergenza COVID – 19, una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 25% o in alternativa dal confronto tra le dichiarazioni fiscali 2021/2020. Tale riduzione deve essere superiore al 25% e calcolata per il periodo giugno-dicembre 2020 rispetto a giugno-dicembre 2019 e per un numero massimo di 6 mesi di locazione; il contributo massimo concedibile è di € 3.100,00.

Sono altresì esclusi dai contributi:

- i soggetti usufruenti di alloggi di edilizia residenziale pubblica e i contributi di cui al terzo comma, art. 11, Legge 431/98 non sono cumulabili con le detrazioni ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in favore dei conduttori (comma 2, art. 10, Legge 431/98);

- chi possiede un patrimonio mobiliare superiore a € 25.000 come risulta dall'attestazione ISEE;

Si segnala, inoltre, che il richiamato Decreto Ministeriale stabilisce che i contributi concessi non sono cumulabili con la quota destinata all'affitto del reddito di cittadinanza, pertanto in caso di erogazione del contributo in oggetto in cui il Comune avrà l'obbligo di trasmettere l'elenco dei beneficiari all'INPS per l'eventuale relativa compensazione della quota dell'affitto qualora ne abbiano beneficiato (comma 6 art. 1 DM 19.07.2021).

Art. 2 LIMITI DI REDDITO

I limiti di reddito per accedere al contributo sono i seguenti:

(Fascia A): Reddito annuo imponibile complessivo del nucleo familiare (ISE) rapportato ai mesi di pagamento del canone, non superiore a due pensioni minime INPS anno 2020 (€ 13.391,80), rispetto al quale l'incidenza del canone sul reddito non sia inferiore al 14% e non può, in ogni caso, essere superiore a € 3.100,00;

(Fascia B): Reddito annuo convenzionale complessivo (ISEE) non superiore a € 15.853,63. Il reddito convenzionale (€ 15.853,63) è utile solo al fine di stabilire il requisito per accedere ai contributi, mentre ai fini dell'incidenza canone/reddito deve farsi riferimento all'ISE che non deve essere superiore ad € 18.000,00 e rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione risulti non inferiore al 24% e non può, in ogni caso, essere superiore a € 2.325,00.

Nel caso di reddito "zero" o inferiore al canone di locazione, è necessario produrre una certificazione rilasciata dai Servizi Sociali attestante l'assistenza economica da parte delle medesime strutture del Comune o, in alternativa, un'autocertificazione circa la fonte di sostentamento (con l'indicazione dei dati anagrafici e copia del documento di chi fornisce il sostegno economico).

Art. 3 REQUISITI AI FINI DELLA MAGGIORAZIONE DEL CONTRIBUTO

- Presenza di un solo reddito derivante da lavoro dipendente o pensione;
- Presenza di ultra sessantacinquenni;
- Presenza di disabili con handicap riconosciuti ex art. 3 co. 3 Legge 104/92, ovvero con una invalidità superiore al 66% o per altre analoghe situazioni di particolare debolezza sociale;

Per i nuclei familiari che possiedono detti requisiti, il contributo da assegnare può essere incrementato fino ad un massimo del 25% o, in alternativa, in relazione al possesso dei requisiti per beneficiare dei contributi, i limiti di reddito (Fascia A) e (Fascia B) possono essere innalzati fino ad un massimo del 25%.

Art. 4 ENTITA' E MODALITA' DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

Per quanto stabilito dal D.M. 07/06/1999, i Comuni fissano l'entità dei contributi secondo il principio di gradualità che favorisca i nuclei familiari con redditi più bassi e con elevate soglie di incidenza del canone sul reddito ed il contributo viene calcolato sulla differenza tra il canone annuo risultante dal contratto di locazione, al netto degli oneri accessori, e il canone considerato sopportabile in relazione alla situazione reddituale del beneficiario e verrà erogato come segue:

- **FASCIA A:** l'ammontare del contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 14% l'incidenza del canone di locazione sul valore del reddito e non può essere superiore a € 3.100,00 nel caso in cui lo stesso valore ISEE del nucleo familiare anagrafico risulti uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS (€ 13.391,80);
- **FASCIA B:** l'ammontare del contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 24% l'incidenza del canone di locazione sul valore ISEE e non può essere superiore a €. 2.325,00 nel caso in cui lo stesso valore ISEE del nucleo familiare anagrafico risulti superiore a quello della fascia A e comunque non superiore a € 15.853,63.

L'importo del contributo sarà proporzionale ai mesi di validità del contratto di locazione.

Il contributo verrà erogato con decorrenza dal 01.01.2020 per i contratti già in essere a quella data.

Ai fini della determinazione della misura del contributo concedibile (Cc), per i mesi da gennaio a dicembre

2020, occorre far riferimento alle modalità di calcolo del contributo annuo sulla base della fascia reddituale. Il canone annuo è la spesa complessiva che è prevista dal contratto di locazione per l'anno 2020 ed è dato dalla somma dei canoni mensili di contratto (ad esempio se i mesi di contratto fossero otto, il canone annuo è dato dalla somma degli otto canoni mensili).

L'entità del contributo da concedere non può eccedere la differenza tra il canone annuo effettivo (al netto degli oneri accessori) ed il canone considerato sopportabile in relazione al reddito del beneficiario.

Esempio di calcolo dell'ammontare massimo di contributo (Fascia A): Reddito del nucleo

familiare = € 10.000;

canone annuo effettivo = € 3.600;

canone sopportabile = € 10.000 x 14% = € 1.400

ammontare massimo del contributo = canone annuo effettivo — canone sopportabile

Quindi ammontare del contributo = € 3.600 - € 1.400 = € 2.200 < € 3.098,74

Esempio di calcolo dell'ammontare massimo di contributo (Fascia B): Reddito del nucleo

familiare = € 14.000;

canone annuo effettivo = € 5.880;

canone sopportabile = € 14.000 x 24% = € 3.360

ammontare massimo del contributo = canone annuo effettivo — canone sopportabile

Quindi ammontare del contributo = € 5.880 - € 3.360 = € 2.520 > € 2.320, contributo concedibile € 2.320

Si precisa che il contributo è interamente a carico della Regione Abruzzo ed è finanziato con il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. L'eventuale contributo verrà liquidato agli ammessi al beneficio solo dopo l'assegnazione ed il trasferimento dei fondi da parte del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili alla Regione Abruzzo e dalla stessa Regione al Comune, secondo i criteri predefiniti e fino a concorrenza delle disponibilità.

Art. 5

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Gli interessati alla concessione del contributo 2021 per i canoni di locazione pagati nel 2020 devono presentare al Comune di LETTOMANOPPELLO la richiesta di contributo in carta semplice, utilizzando lo schema di domanda appositamente predisposto e scaricabile dal sito internet istituzionale www.comune.Lettomanoppello.pe.it **IMPROROGABILMENTE ENTRO LE ORE 12:00 del 31 DICEMBRE 2021**, secondo una delle seguenti modalità:

- a mezzo pec: comune.lettomanoppello@pec.it (modalità consigliata);
- a mezzo mail: ufficio.protocollo@lettomanoppello.eu;
- a mezzo posta raccomandata;
- a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Lettomanoppello.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'Ufficio Servizi Sociali telefonando al n. 085/8570755.

Art. 6

MOTIVI DI ESCLUSIONE

Saranno escluse dal beneficio economico in questione:

- tutte le domande presentate dopo le ore 12:00 del 31/12/2021 (farà fede il timbro del protocollo del Comune di Lettomanoppello) e, nel caso di spedizione a/m posta raccomandata, il timbro di accettazione dell'Ufficio Postale;
- tutte le domande che risultino incomplete.

Per quanto non espressamente indicato nel presente avviso, si fa riferimento alla Legge 431/98, al Decreto del Ministero dei LL.PP. del 07/06/1999 e alle altre leggi e decreti vigenti in materia.

Art. 7
DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

1. copia del documento di riconoscimento del sottoscrittore della domanda;
2. copia del permesso di attestazione di iscrizione anagrafica (solo per cittadini U.E.);
3. copia del titolo di soggiorno valido (solo per i cittadini extra U.E.);
4. copia del contratto di locazione (regolarmente registrato) nonché copia dell'attestato di pagamento annuale (2020) dell'imposta di registro;
5. copia delle ricevute che attestino il pagamento del canone di locazione nell'anno 2020, al netto degli oneri accessori, debitamente sottoscritte dal locatore che è anche sottoscrittore del contratto; dette copie dovranno essere autenticate, ex D.P.R. 445/2000, dallo stesso richiedente. Nel caso in cui le ricevute dovessero presentare una sottoscrizione diversa da quella del locatore dovrà essere prodotto il relativo atto di delega con cui il locatore stesso autorizza terzi a riscuotere per suo conto i canoni d'affitto del 2020. Ove il pagamento predetto (anno 2020) dovesse essere documentato con dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dal locatore, questa assumerà efficacia solo se sarà corredata da copia del documento di riconoscimento del dichiarante (D.P.R. 445/2000);
6. attestazione ISEE in corso di validità;
7. certificazione sanitaria attestante eventuale presenza nel nucleo familiare di componenti disabili, da cui risulti il riconoscimento dell'handicap ex art. 3 comma 3 L. 104/92, ovvero un'invalidità superiore al 66%;

I richiedenti che presentano domanda ai sensi dell'art. 1 lett. F) del presente avviso, devono produrre anche l'autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito, in ragione dell'emergenza COVID – 19, una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 25% o in alternativa dal confronto tra le dichiarazioni fiscali 2021/2020.

Art. 8
ALTRE DISPOSIZIONI

Il richiedente dovrà altresì dichiarare di avere conoscenza che nel caso di corresponsione della prestazione, possono essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite.

Ai sensi dell'art. 71 del D. P.R. 28 dicembre 2000, n° 445 l'Amministrazione Comunale potrebbe procedere ad idonei controlli, anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive anche presso gli istituti bancari.

Trattamento dei dati Personali-Informativa ai sensi dell'art. 13 del regolamento dell'UE n°679/2016, relativo alla protezione dei dati personali. I dati acquisiti con la domanda saranno trattati e conservati dall'Amministrazione Comunale di Lettomanoppello nel rispetto del Regolamento U.E. GDPR n° 679/2016 per il periodo necessario allo sviluppo dell'attività amministrativa correlata.



Il responsabile dell'Ufficio Tecnico
Geom. Paolo Blasioli